

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1104)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO, TREU, OLIVA, COLELLA, VERRASTRO e COLLEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1970

Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 276, disponeva quanto segue:

« I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili della Difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai consiglieri di 1<sup>a</sup> classe che, a tale data, abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479 ».

La Direzione generale per gli impiegati civili della Difesa ritenne di dare alla legge predetta un'interpretazione restrittiva, nel senso che i posti di direttore di sezione, di-

sponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non conferiti ai sensi degli articoli 61 e 62, fossero soltanto quelli rimasti scoperti in seguito all'espletamento del concorso per esame speciale previsto dal citato articolo 61, senza tener conto che, nella disponibilità, dovevano invece rientrare, in sede di prima applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, pure quelli che avrebbero potuto conferirsi mediante concorso per merito distinto.

Una siffatta interpretazione restrittiva, peraltro, viene ad essere in netto contrasto con la volontà del legislatore che, con tale legge, intese sanare le vacanze nell'organico dei posti di direttore di sezione, come risulta senza ombra di dubbio dai relativi atti parlamentari, nei quali viene più volte evidenziata la necessità che la legge medesima sia pienamente idonea a soddisfare le attese dei funzionari interessati.

Con l'interpretazione restrittiva della legge in parola, a beneficiare di essa sono stati

soltanto, almeno per il ruolo dell'Aeronautica, nove funzionari, mentre gli altri, pur essendo stati giudicati idonei a rivestire la qualifica di direttore di sezione, si sono venuti a trovare in una grave posizione di inferiorità e svantaggio, pur esplicando di fatto le funzioni proprie della qualifica anzidetta. Nei ruoli dell'Esercito e della Marina, invece, tutti hanno trovato posto e

sono stati promossi. Il che ha creato una evidente ed inammissibile sperequazione.

Al fine, dunque, di sanare l'iniqua situazione più sopra illustrata, proponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge: è un atto di giustizia, che si compie nei confronti di una categoria tanto benemerita e che il nostro ufficio ed il nostro sentimento di parlamentari ci impone.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

I posti di direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, da conferire ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 276, mediante scrutinio per merito comparativo con decorrenza 1° gennaio 1968, sono tutti quelli comunque disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.